SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero per i beni e le attività culturali

04A11291

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. **286.**

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'articolo 3, comma 92, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.

3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione.

Art. 2.

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione

1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».

2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:

a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;

b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

Art. 3.

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. L'Istituto:

a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;

d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.

Art. 4.

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;

b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;

c) sovrintende alle attività dell'Istituto;

d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;

e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

Art. 6.

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:

a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

c) determina gli indirizzi della gestione;

d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;

e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento economico;

f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;

g) delibera i regolamenti dell'Istituto;

h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.

4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato direttivo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il Comitato ne valuta l'attività.

2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, assegnando il relativo personale;

d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera *c)*.

3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal Presidente, previa delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.

Art. 9.

Regolamenti e principi di organizzazione

1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:

a) regolamento di organizzazione e funzionamento;

b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *a)*, definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal Comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri meto-

dologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella *A*, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *b)*, elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità.

5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.

Art. 10.

Personale

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella *A* allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*.

Art. 11.

Personale comandato

1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*.

4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Art. 12.

Incarichi ad esperti

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.

2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la presentazione delle domande.

Art. 13.

Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:

a) redditi del patrimonio;

b) contributo ordinario dello Stato;

c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.

Art. 14.

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede

mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente già destinati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.

4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.

5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.

6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *A*
(articolo 10, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA
DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

a) dirigenti amministrativi: due unità;

b) personale di ricerca: ventiquattro unità;

c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3 e 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale):

«Art. 1 *(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)*. — 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.».

«Art. 2 *(Sistema educativo di istruzione e di formazione)*. — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strunentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi,

di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo cido di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c)*; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della citata legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 3. *(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).* — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) (Omissis);

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).* — 1.-91. *(Omissis).*

92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a)-b) (Omissis);

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione».

— Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, reca: «Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione; attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per la legge n. 53 del 2003 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«Art. 1 *(Principi generali del controllo interno).* — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a)-c) (Omissis);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico.».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico).* — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'àmbito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale).* — Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-*bis*, terzo comma.».

Note all'art. 9:

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

— Il titolo V della Costituzione reca: «Le regioni, le province, i comuni».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione):

«Art. 10. — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). — 1.-91. *(Omissis).*

92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:

«Art. 1 *(Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione).* — 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione.

2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentate e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6.

3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313:

«Art. 1 *(Organi dell'Istituto).* — 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalità, è dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) comitato tecnico-scientifico;

d) collegio dei revisori.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, reca: «Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258».

— Si riporta il testo dell'art. 10 e dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313:

«Art. 10 *(Personale comandato o collocato fuori ruolo).* — 1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'art. 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel compatto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.

4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'Istituto.».

«Art. 15 *(Norme finali e transitorie).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. È inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.».

— Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si vedano le note all'art. 15.

04G0320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. **287.**

Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 6, comma 4, lettere *c)* e *d)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale della Banda musicale ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, indetti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni, con determinazioni del Comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata, al verificarsi delle vacanze organiche nei ruoli e nelle parti del complesso bandistico.

2. Le determinazioni di cui al comma 1:

a) individuano i singoli ruoli e parti da ricoprire;

b) stabiliscono le modalità e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

c) prevedono le date entro le quali gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi, nonché dei titoli valutabili in sede di formazione delle graduatorie di merito;

d) fissano i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore

1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

b) avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

d) essere in possesso dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;

f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

h) avere una statura non inferiore a metri 1,68 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,64 per gli aspiranti di sesso femminile.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a:

a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. I candidati già in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista

1. Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:

a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di età non superiore a 45 anni, che:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento;

3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;

4) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza;

b) i cittadini italiani che:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

2) abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio;

3) siano riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;

4) godano dei diritti politici;

5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi di formazione della Guardia di finanza;

7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

9) abbiano statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile.

2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad:

a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. I candidati già in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, è nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorità da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza.

2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni:

a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;

b) per la visita medica di primo accertamento;

c) per la visita medica di revisione;

d) per gli accertamenti attitudinali;

e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;

f) per la visita medica di controllo.

3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera *e)*, è disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* è disciplinata dalla determinazione con la quale è indetto il concorso.

Art. 5.

Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per maestro direttore

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore è composta da:

a) il Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, presidente;

b) due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;

c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per Banda, membro;

d) un ufficiale maestro direttore di Banda militare, membro;

e) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

Art. 6.

Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per maestro vice direttore

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del tenente maestro vice direttore è composta da:

a) il Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, presidente;

b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

Art. 7.

Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per esecutore

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per il reclutamento degli ispettori esecutori è composta da:

a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale è bandito il concorso o strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

Art. 8.

Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per archivista

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per il reclutamento dell'ispettore archivista è composta da:

a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) un funzionario civile appartenente al profilo di «bibliotecario» (area funzionale *C)*, membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.

Art. 9.

Valutazione dei titoli e redazione graduatorie finali

1. I titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella «D» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

2. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza.

3. In caso di parità di punteggio riportato dai candidati già in servizio nella Guardia di finanza, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.

4. In caso di parità di punteggio complessivo, tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 10.

Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore

1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori i concorrenti classificatisi al primo posto nei concorsi per maestro direttore e per maestro vice direttore. I vincitori del concorso sono nominati:

a) maggiore, il maestro direttore della Banda musicale;

b) tenente, il maestro vice direttore della Banda musicale.

2. La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale.

4. Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

5. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.

6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.

8. Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se già in servizio nella Guardia di finanza, è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.

Art. 11.

Nomina degli esecutori e dell'archivista

1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori dei concorsi per esecutori ed archivista i candidati che, nell'ordine delle graduatorie stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Ai vincitori dei concorsi è attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

2. L'aspirante nominato vincitore del concorso per archivista è nominato maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della Banda musicale.

3. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

4. Con il grado di cui al comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale della durata di novanta giorni. I militari già appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione.

5. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.

6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

7. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili. Se già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.

Art. 12.

Inidoneità tecnica del maestro direttore

1. Il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado, nonché ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.

2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.

3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 5.

Art. 13.

Inidoneità tecnica del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo

è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado, nonché ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.

2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.

3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 6.

Art. 14.

Inidoneità tecnica degli esecutori

1. Il maresciallo esecutore, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.

2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo è collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza è sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.

Art. 15.

Inidoneità tecnica dell'archivista

1. Il maresciallo archivista, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo Ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.

2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo è collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 8. In tale caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza è sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.

Art. 16.

Impiego del personale invalido della Banda musicale

1. Il personale della Banda musicale, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. A tale fine:

a) se maestro direttore o maestro vice direttore, transita nel ruolo speciale;

b) se esecutore o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è iscritto nello stesso, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

2. Il personale di cui al comma 1 viene ammesso, prima dell'impiego, alla frequenza di un corso di aggiornamento tecnico professionale.

Art. 17.

Decorrenza

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di indizione del primo concorso, per il reclutamento del personale della Banda musicale, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per i concorsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

Art. 18.

Abrogazione

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *d)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono abrogati l'articolo 26, comma 2, l'articolo 27, comma 2, l'articolo 28, comma 4, e l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.

Art. 19.

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 372

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis).».

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Govemo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, lettere *c)* e *d)*:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate). — (Omissis).*

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

(Omissis);

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

(Omissis).».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1991, n. 62.

— La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Goveno per l'istituzione del servizio militare volontario femminile» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1999, n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5:

«Art. 1. — *(Omissis).*

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto;

(Omissis).».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203. Si riporta il testo degli articoli 2 e 23:

«Art. 2 *(Ministeri).* — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Goveno per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabili-

scano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concementi in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1992, n. 56. Si riporta il testo dall'art. 3:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'intemo.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giomi dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito

per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a lire 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302. Si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4:

«Art. 27 *(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — *(Omissis)*.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei comandi e reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei comandi e reparti individuati e quelle previdenti.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2000, n. 138.

— Per il testo dell'art. 5, comma 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, v. nota precedente.

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. nota precedente.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Per l'argomento della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota precedente. Si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnicologistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *e)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Per il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota precedente.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, v. nota all'art. 2.

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta la tabella H:

«TABELLA H

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

Flauto, ottavino.

Oboe, corno inglese.

L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni.

Fagotto, contrabasso ad ancia.

Corno.

Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib Trombone tenore, Tombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombone contrabasso.

Percussioni in generale (compreso il pianoforte).».

Nota all'art. 7:

— Per il testo della tabella H allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note all'art. 3.

Note all'art. 9:

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta la tabella D:

«TABELLA D

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli	Punteggio
Titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato)	sino ad un massimo di punti 8
Titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola)	sino ad un massimo di punti 4
Titoli professionali (attività ed incarichi svolti)	sino ad un massimo di punti 8.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185. Si riporta il testo dell'art. 5:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Nota all'art. 11:

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note alle premesse. Si riporta la tabella F:

«TABELLA F (Art. 72)
(in sostituzione della tabella E allegata al decreto legislativo n. 79/1991)

Archivista	Maresciallo ordinario
III Parte ....)	(B Maresciallo ordinario (A Maresciallo ordinario
II Parte ....)	(B Maresciallo capo (A Maresciallo capo
I Parte ....)	(B Maresciallo capo (A Maresciallo aiutante
Maestro vice direttore	Tenente
Maestro direttore	Maggiore».

Note all'art. 12:

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1:

«Art. 26 *(Inidoneità tecnica per il maestro direttore)*. — 1. L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 16.

(Omissis).».

— La legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1954, n. 98. Si riporta il testo dell'art. 36, comma 3:

«Art. 36. — *(Omissis)*.

3. Se trattasi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

e) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.».

— Per il testo dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.

Note all'art. 13:

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1:

«Art. 27 *(Inidoneità tecnica per il maestro vice direttore)*. — 1. L'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 17.

(Omissis).».

— Per il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 10 aprile 1954, n. 113, v. note all'art. 12.

— Per il testo dell'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.

Note all'art. 14:

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1:

«Art. 28 *(Inidoneità tecnica per gli esecutori)*. — 1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare.

(Omissis).».

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note alle premesse.

— La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181. Si riporta il testo dell'art. 28:

«Art. 28. — Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.».

— Per il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.

Note all'art. 15:

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1:

«Art. 29 *(Inidoneità tecnica per l'archivista)*. — 1. Il sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto idoneo, su proposta del maestro direttore è sottoposto

ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 19. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito da un ufficiale direttore di banda militare.

(Omissis).».

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, v. note all'art. 14.

— Per il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.

Note all'art. 16:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente «Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1981, n. 342. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Utilizzazione del personale invalido).* — Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.».

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note alle premesse.

Nota all'art. 17:

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 6, comma 4, lettera *d)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. note alle premesse.

— Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo degli articoli 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 4 e 29, comma 2:

«Art. 26 *(Inidoneità tecnica per il maestro direttore). — (Omissis).*

2. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.».

«Art. 27 *(Inidoneità tecnica per il maestro vice direttore). — (Omissis).*

2. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.».

«Art. 28 *(Inidoneità tecnica per gli esecutori). — (Omissis).*

4. Se la commissione giudica il musicante non più idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.».

«Art. 29 *(Inidoneità tecnica per l'archivista). — (Omissis).*

2. Se la commissione giudica l'archivista non più idoneo, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.».

04G0317

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Turate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Turate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turate (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Castelnuovo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Turate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 settembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2379/04/EE.LL. del 26 settembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turate (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Castelnuovo.

Roma, 4 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A11627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da quindici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ignazio Portelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di La Maddalena (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 settembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 287/AreaII/W del 2 ottobre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ignazio Portelli.

Roma, 4 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A11628

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente nell'ambito della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.), presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 4579.3.1989, n. 88;

Visto il decreto n. 1 del 26 maggio 2003 del Direttore del D.P.L. di Siena, relativa alla costituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena;

Considerato che con nota del 19 maggio 2004 la C.G.I.L. di Siena ha richiesto la sostituzione in seno alla Commissione C.I.S.O.A. del sig. Donatelli Mauro, dimissionario, con il sig. Poggioni Fabio;

Ritenuto:

di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione C.I.S.O.A.;

che la competenza è propria;

Decreta:

Poggioni Fabio è nominato componente supplente della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena; in rappresentanza della C.G.I.L. di Siena in sostituzione di Donatelli Mauro.

Il presente decreto, entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 19 ottobre 2004

Il direttore provinciale: BERLOCO

04A11288

DECRETO 28 ottobre 2004.

Cancellazione, dal registro delle imprese, della società cooperativa «S.C.A. (Servizi contabili amministrativi) - società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminato il verbale ispettivo e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa è in liquidazione ordinaria e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo alla cancellazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2004, n. 220;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Pescara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1. cooperativa «S.C.A. (Servizi contabili amministrativi) - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Marra Egidio in data 26 luglio 1995 - rep. n. 38561, codice fiscale n. 01415910684 - B.U.S.C. n. 1439/271844.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PAOLETTI

04A11284

DECRETO 28 ottobre 2004.

Cancellazione, dal registro delle imprese, della società cooperativa «Pietrara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Lettomanoppello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminato il verbale ispettivo e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa è in liquidazione ordinaria e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo alla cancellazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Pescara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1) cooperativa «Pietrara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lettomanoppello (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Sandulli Antonio in data 5 giugno 1984, codice fiscale n. 00411380686 - B.U.S.C. n. 1038/205554.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 28 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PAOLETTI

04A11285

DECRETO 2 novembre 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il settore agricolo operante in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Sondrio, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto il decreto n. 6/2002 con il quale è stata ricostituita la commissione speciale per il settore agricolo operante in seno al comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota s.n. del 29 ottobre 2004 con la quale viene comunicato che la dott.ssa Giulia De Bernardi subentrerà al sig. Roberto Ruttico in qualità di rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori;

Considerato che occorre proccedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

La dott.ssa Giulia De Bernardi è nominata componente della commissione speciale per il settore agricolo operante in secono al comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori.

Sondrio, 2 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: BUSI

04A11231

DECRETO 3 novembre 2004.

Sostituzione di un componente nell'ambito del comitato provinciale I.N.P.S. di Siena in seno alla commissione della categoria esercenti attività commerciali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 9 del 20 agosto 2002 del direttore della D.P.L. di Siena, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena;

Considerato che con nota del 12 aprile 2004 la Confcommercio di Siena ha richiesto la sostituzione in seno al comitato provinciale dell'I.N.P.S. - Commissione della categoria esercenti attività commerciali - della sig.ra Rosini Raffaella, dimissionaria, con la sig.ra Mugnaioli Antonella;

Ritenuto:

di dover procedere alla sostituzione della componente del comitato provinciale;

che la competenza è propria;

Decreta:

Mugnaioli Antonella è nominata componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. - Commissione della categoria esercenti attività commerciali - in rappresentanza della Confcommercio di Siena in sostituzione di Rosini Raffaella.

II presente decreto, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena che ne curerà la successiva esecuzione.

Siena, 3 novembre 2004

Il direttore provinciale: BERLOCO

04A11286

DECRETO 3 novembre 2004.

Sostituzione di due componenti effettivi in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Siena, in rappresentanza della C.G.I.L. e della Confcommercio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto n. 5 datato 15 dicembre 2003, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 28 ottobre 2004 della C.G.I.L. di Siena con cui viene richiesta la sostituzione in seno alla commissione indicata del sig. Guggiari Claudio, componente effettivo, in quanto dimissionario, con il sig. Tarì Luciano e la nota del 12 ottobre 2004 della Confcommercio di Siena con cui viene richiesta la sostituzione in seno alla commissione indicata della sig.ra Rosini Raffaella, componente effettivo, in quanto dimissionaria con la sig.ra Danesi Beatrice;

Decreta:

Il sig. Tarì Luciano è nominato componente effettivo in rappresentanza della C.G.I.L. di Siena in sostituzione del sig. Guggiari Claudio e Danesi Beatrice è nominata componente effettivo in rappresentanza della Confcommercio di Siena in sostituzione della sig.ra Rosini Raffaella in seno alla Commissione provinciale di conciliazione.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Siena, 3 novembre 2004

Il direttore provinciale: BERLOCO

04A11287

DECRETO 3 novembre 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, in rappresentanza dei lavoratori per conto della U.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale comitato è stato nominato, tra gli altri, quale membro in rappresentanza dei lavoratori il sig. Pietro Cremonesi per conto della U.I.L. di Lodi;

Vista la lettera in data 4 ottobre 2004 con la quale il sig. Pietro Cremonesi ha rassegnato le dimissioni da membro del comitato provinciale;

Vista la lettera del 12 ottobre 2004, con la quale la Camera sindacale provinciale U.I.L. di Lodi ha comunicato le dimissioni rassegnate in data 4 ottobre 2004 dal sig. Pietro Cremonesi, designando quale nuovo membro del comitato provinciale I.N.P.S., il sig. Bruno Maragliulo;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

È nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi il sig. Bruno Maragliulo, in rappresentanza dei lavoratori per conto della U.I.L. di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 3 novembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CERFOGLI

04A11283

DECRETO 5 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. edilizia «Casa 80», in Montalbano Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle potitiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 27 ottobre 2004, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. edilizia «Casa 80», con sede in Montalbano Jonico da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. edilizia «Casa 80», con sede in Montalbano Jonico, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies.*

Matera, 5 novembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

04A11548

DECRETO 5 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. sociale «Il Quadrifoglio», in Tricarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle potitiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 30 ottobre 2004, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. sociale «Il Quadrifoglio», con sede in Tricarico da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. sociale «Il Quadrifoglio», con sede in Tricarico, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies.*

Matera, 5 novembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

04A11549

DECRETO 8 novembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, i riguardante gli organi di certificazione;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e presso le province, ai sensi della normativa succitata;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'I.N.P.S. e dell'INAIL di Latina e da parte degli organi consultivi;

Decreta:

È costituita la Commissione di certificazione, presso la sede della Direzione provinciale dei lavoro di Latina di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così composta:

dott. Sergio Trinchella, direttore D.P.L. di Latina, presidente;

dott.ssa Marilena Di Giovine, funzionario della sede I.N.P.S. di Latina, membro;

dott. Roberto Ronci, funzionario della sede INAIL di Latina, membro;

dott.ssa Romelia Avvisati, funzionario DPL di Latina, membro;

dott.ssa Giulia Capri, funzionario DPL di Latina, membro.

A titolo consultivo sono stati altresì nominati:

dott. Ernesto Carlo Di Pastina, funzionario, Agenzia delle entrate, membro;

dott. Claudio Giachi, rappresentante ordine dei consulenti di Latina, membro;

dott.ssa Milena Ricci, rappresentante dottori commercialisti di Latina, membro;

rag. Antonio Sabbatini, rappresentante ragionieri e periti commerciali di Latina, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Latina, 8 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A11290

DECRETO 8 novembre 2004.

Costituzione della Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Macerata.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visti gli articoli 75 e succesivamente del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, sulle certificazioni dei rapporti di lavoro;

Visto il decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2004) e segnatamente l'art. 1 «Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione»;

Viste le designazioni dei componenti della commissione di certificazione effettuate dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. di Macerata;

Considerato che la commissione di certificazione deve essere costituita all'interno del servizio politiche del lavoro;

Tenuto conto dei funzionari presenti presso la direzione provinciale del lavoro tra cui designare i membri di diritto effettivi e supplenti;

Valutata, in conformità ai principi generali dell'ordinamento amministrativo, l'opportunità di delegare la presidenza della commissione in caso di assenza o impedimento del dirigente;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale del lavoro di Macerata la Commissione di certificazione composta dai seguenti membri di diritto:

Componenti effettivi:

dott. Antonio M. Bucossi, Presidente;

dott.ssa Antonella Lapponi in rappresentanza della DPL (che in caso di obiettivo impedimento del Presidente è delegata alla presidenza);

dott.ssa Giuseppina Iommi in rappresentanza della DPL;

dott. Bruno Amagliani in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

dott. Franco Cristini in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.

Componenti supplenti:

dott.ssa Daniela Pucci in rappresentanza della DPL;

dott. Francesco Calia in rappresentanza della DPL;

dott. Rodolfo Sperandini in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

dott.ssa Gabriella Speranza in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.

Art. 2.

Alle riunioni della commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante dei Consigli provinciali degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Macerata, 8 novembre 2004

Il dirigente: BUCOSSI

04A11282

DECRETO 9 novembre 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in rappresentanza di lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S di Salerno;

Vista la nota n. 132/FC/ia del 23 febbraio 2004 con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Salerno chiede la sostituzione del rag. Michele Errico, dimissionario, con il dott. Francesco Cosentini, nato a Cosenza il 15 aprile 1963;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il dott. Francesco Cosentini è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S di Salerno, in sostituzione del rag. Michele Errico ed in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: FESTA

094A11281

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elios», in Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop.va edilizia «Elios» a r.l., con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Guido Fuccillo in data 16 novembre 1992, repertorio n. 44760 - BUSC n. 3142.

Latina, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A11545

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Anemone» a r.l., in Sperlonga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop.va edilizia «Anemone» a r.l., con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito notaio Alvaro Falessi in data 16 ottobre 1979, repertorio n. 1304 - BUSC n. 1752.

Latina, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A11546

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Myriam» a r.l., in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiedecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata cooperativa:

soc. coop.va edilizia «Myriam» a r.l., con sede in Terracina (Latina) via ss Appia 130/A, costituita per rogito notaio Giuseppe Mazzarella in data 26 marzo 1992, repertorio n. 79104 - BUSC. n. 3089.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P. L. Nervi n. 180 - Sc. C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A11547

DECRETO 11 novembre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile:

società cooperativa «C.M.T.», con sede in Frascati, costituita per rogito notaio Di Ciommo Michele in data 27 febbraio 1990, rep. 76228, registro società n. 5629 tribunale di Roma, BUSC n. 32222, codice fiscale n. 03829901002;

società cooperativa «SER.MAN», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Farinaro Paolo in data 1° giugno 1992, rep. 72485, registro società n. 6791 tribunale di Roma, BUSC n. 33232, codice fiscale n. 04327031003;

società cooperativa «I.TEC.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Farinaro Paolo in data 1° giugno 1992, rep. 74486, registro società n. 6790 tribunale di Roma, BUSC n. 33235, codice fiscale n. 04327041002;

società cooperativa «Il Boschetto», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Consoni in data 19 luglio 1977, rep. 107080, registro società n. 3958 tribunale di Roma, BUSC n. 23940, codice fiscale n. 80068630583;

società cooperativa «Storica Domus», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Paola Fernando

in data 13 maggio 1983, rep. 15438, registro società n. 3748 tribunale di Roma, BUSC n. 27813, codice fiscale n. 06083130580;

società cooperativa «Eurocasa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Feroli Giuseppe in data 15 luglio 1983, repertorio n. 2627, registro società n. 5330 tribunale di Roma, BUSC n. 27902, codice fiscale n. 06187360588.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 11 novembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A11656

DECRETO 12 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Tre Colli», in Mondolfo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che prevede che siano cancellate dal registro delle imprese, dall'autorità di vigilanza, le cooperative e gli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali, dai quali emerge che la infrascritta cooperativa si trova ampiamente nelle condizioni di cui all'anzidetto articolo;

Decreta:

La cooperativa sotto elencata è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile citato in premessa:

società cooperativa «Tre Colli», con sede in Mondolfo (Pesaro-Urbino) costituita il 27 ottobre 1978, in liquidazione dal 1° aprile 1983, REA n. 78157, posizione provinciale n. 1005/163878.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Pesaro, 12 novembre 2004

Il direttore provinciale: DAMIANI

04A11427

DECRETO 16 novembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che dagli atti dell'Ufficio registro delle imprese, presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bologna e dagli atti di questa

Direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle società cooperative:

1. Logis 2000 piccola società cooperativa a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 14 settembre 1998, repertorio n. 2258, Tribunale di Bologna, Busc n. 4603/285774, codice fiscale n. 01912081203, REA BO/398558;

2. Cooperativa di Servizi Sole Cop a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Andrea Errani in data 30 ottobre 1995, repertorio n. 55960, tribunale di Bologna, Busc 4959/311416, codice fiscale n. 04983571003, REA BO/398084;

3. Il Sole del Sud a r.l., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Mauro Borghi in data 10 gennaio 1992, repertorio n. 29539, tribunale di Bologna, Busc n. 4740/256814, codice fiscale n. 01996280614, REA BO/397855;

4. Gest.-Sport a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Rita Merone in data 4 luglio 1991, repertorio n. 9302/3201, tribunale di Bologna, Busc n. 4192/253368, codice fiscale n. 04073650378, REA BO/337992;

5. Cooperativa Edificatrice Imolese a r.l. con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Appio Alvisi in data 9 novembre 1961, repertorio n. 19678, tribunale di Bologna, Busc 870/71109, codice fiscale n. 00569190374, REA BO/152577.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 16 novembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A11544

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di centododici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro;

Vista la visura camerale di ciascuna delle sotto elencate cooperative;

Preso atto che le sottoindicate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al fine della cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco di centododici società cooperative ed enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

1) Cooperativa Edilizia Impiegati Lavori Pubblici - C.E.I.L.P. - S.c.r.l., via Passarelli n. 53 - Matera.

2) Consorzio Ortofrutticolo di Metaponto S.c.r.l., via Lido, s.n.c., frazione di Metaponto - Bernalda.

3) Domus Edilizia Società Cooperativa a r.l., via R. Margherita, 84 - Salandra.

4) Cooperativa a r.l. Tredici Dicembre, corso Repubblica, 80 - Montescaglioso.

5) Società Cooperativa Edilizia Abitazioni Nuova Salice r.l., via L. Farina, 83 - Pisticci.

6) Cooperativa Edilizia «Nuova Camarda» S.r.l., corso Umberto, 250 - Bernalda.

7) «Alba» Società Cooperativa a r.l., via Siris, 37 - Policoro.

8) Società Cooperativa a r.l. Lucania, via S. Salvemini - Matera.

9) Cooperativa Edilizia Ares S.r.l., via XX Settembre, 67 - Matera.

10) Cooperativa Edilizia Rapida a r.l., Rec. II Annunziatella, 8 - Matera.

11) Cooperativa Edilizia Clio S.r.l., via Don Minzoni n. 6 - Matera.

12) Don Sturzo-Irsi Società Cooperativa Agricola a r.l., corso Musacchio, 54 - Irsina.

13) La Siritide Società Cooperativa a r.l., viale Siris, 39 - Nova Siri.

14) Coopersassi - Cooperativa a r.l. Edile di Lavoro, rione Malve, 76 - Matera.

15) Cooperativa Edilizia Milone a r.l., via Roma, 55 - Miglionico.

16) Calem Cooperativa Artigiani Legno e Metalli S.r.l., via Italia, 27 - Grassano.

17) Società Cooperativa Edilizia S. Gottardo a r.l., via Montefinese n. 44 - Ferrandina.

18) Cooperativa Edilizia Cooperativa Spazio - S.c. a r.l., via Macchiavelli - Bernalda.

19) Rinascita Agricola Lucana Depurazioni Società Cooperativa a r.l., vico Caravelli, 1 - Tricarico.

20) Cooperativa Macellai Tricaricesi - C.O.M.A.T., viale R. Margherita, 94 - Tricarico.

21) Società Cooperativa Edile Amici Miei a r.l., via B. Croce n. 1 - Matera.

22) Ritmo Società Cooperativa a r.l., viale dei Caduti, 32 - Montalbano J.

23) La Proletaria Società Cooperativa a r.l., via Brescia, 59 - Policoro.

24) Cooperativa Edilizia «Meeting» S.r.l., viale Europa, 58 - Matera.

25) Selvaggia Società Cooperativa a r.l., via Resia, 16 - Policoro.

26) Cooperativa Intercomunale Sviluppo Meccanizzazione Associata Cisma a r.l., via Leopardi n. 32 - Scanzano J.

27) Società Cooperativa Sofarini a r.l., piazza C. Firrao n. 26, Matera.

28) La Maison Società Cooperativa a r.l., via Monginevro, 9 - Policoro.

29) Società Cooperativa Produttori Bietole S.r.l., via SS. Annunziata, 2 - Scanzano J.

30) Società Cooperativa Agricola Baffuso a r.l., località Campagnuolo - Bernalda.

31) Mondocultura Società Cooperativa a r.l., via Brescia, 53 - Policoro.

32) Vita Nova Cooperativa di Produzione e Lavoro S.r.l., via Margherita, 83 - Matera.

33) Co.S.Art. - Consorzio Sviluppo Artigianato - Società Consortile Coop. a r.l., via Rossini, s.n.c. - Scanzano Jonico.

34) Touragri Società Cooperativa a r.l., via Goldoni n. 20 - Bernalda.

35) Kappa Tau Società Cooperativa a r.l., via G.B. Di Cio, s.n.c. - Ferrandina.

36) Cooperativa Edilizia Studio 8 S.r.l., via Ridola, 8 - Matera.

37) Cooperativa Edilizia Studio 17 S.r.l., via Ridola, 8 - Matera.

38) Città dei Sassi Società Cooperativa r.l., vico XX Settembre n. 58 - Matera.

39) La Rinascente Società Cooperativa a r.l., vico II Gramsci, 13 Scalo - Nova Siri.

40) Società Cooperativa Trasporto Latte a r.l., Contrada Caprarico - Tursi.

41) Cooperativa Labor Sud S.r.l., via Vittorio Veneto, 4 - Bernalda.

42) Cooperativa Pitture a r.l., via V. Alfieri, 4 - Miglionico.

43) Società Cooperativa Nuovo Mezzogiorno a r.l., corso Di Vittorio, 1 - Irsina.

44) Società Cooperativa a r.l. Caramola, via Rosselli, 19 - Rotondella.

45) Cooperativa Ermes S.r.l., via del Concilio Vaticano II, 28/A - Bernalda.

46) Amici dei Sassi - Turismo e Tradizioni - Società Cooperativa a r.l., via delle Beccherie, 43 - Matera.

47) Futura Società Cooperativa a r.l., via Pepoli n. 35 - Pisticci.

48) San Martino Società Cooperativa a r.l., via Lucana, 315 - Matera.

49) Uil San Market del Cittadino Società Cooperativa a r.l., via De Saris n. 39 - Matera.

50) N.P. Quattro Società Cooperativa Edilizia a r.l., corso V. Emanuele, 66 - Ferrandina.

51) Consorzio Prima Casa Società Cooperativa a r.l., corso De Gasperi, 15 - Policoro.

52) Cooperativa Sper Società Cooperativa a r.l., via Lucana, 73 - Matera.

53) Verde Valle Società Cooperativa Agricola a r.l., via C. Battisti, 22 - Montescaglioso.

54) Oceania Società Cooperativa a r.l., vico 4º Fontana - Grassano.

55) Policoro 84 Società Cooperativa a r.l., via Medalia d'oro Sinisi, 30 - Policoro.

56) Società Cooperativa Fa.Ser.Mo - Facchinaggio - Servizi-Movimentazione a r.l., via Lido, 4 - Policoro.

57) Co.Fa.Po. Cooperativa Facchini Policoro Società Cooperativa a r.l., via G. Fortunato, 10 - Policoro.

58) Società Cooperativa Remedia a r.l., via XX Settembre, 3 - Matera.

59) Nuove Iniziative Società Cooperativa a r.l., via Siris, 210 - Policoro.

60) Cooperativa Sociale Sanitaria Pisticcese, via Vespucci n. 32 - Pisticci.

61) Elisud Società Cooperativa a r.l., via Trieste, 16 - Policoro.

62) Futura '85 Società Cooperativa a r.l., via L. Protospata, 60 - Matera.

63) Archeologica Heraclea Società Cooperativa a r.l., rione Pascoli pal. B/B - Policoro.

64) C.G.T. S.r.l. Cooperativa Giovanile Turistica Società Cooperativa r.l., via Bollita, 20 - Nova Siri.

65) C.C.R. Cooperativa Consumatori Rotondella Società Cooperativa a r.l., via B. Montesano, 8 - Rotondella.

66) Meta Tur Eur Società Cooperativa a r.l., via A. Moro n. 12 - Bernalda.

67) Cooperativa Italia a r.l., corso Umberto, 265/A - Bernalda.

68) Cooperativa Agricola del Mezzogiorno - C.A.De.M. Società Cooperativa a r.l., via Rossini, 27 - Scanzano Jonico.

69) Cooperativa Santa Rosalia Società Cooperativa a r.l., via R. Margherita, 94 - Tricarico.

70) Acquaservice Società Cooperativa a r.l., via Matera n. 1 - Policoro.

71) Ag.I.Mez. Società Cooperativa a r.l., via XX Settembre, 34/A - Matera.

72) C.E.A. Cooperativa Edili Associati Società Cooperativa a r.l., vico Giumella, 3 - Matera.

73) Intertrasporti Società Consortile Cooperativa a r.l., contrada Scatolino - Matera.

74) Acli Cooperativa Italgest a r.l., via S. Lucia, 39 - Ferrandina.

75) New Style Società cooperativa a r.l., via Don L. Sturzo n. 9/7 - Matera.

76) Agricola 2000 Società Cooperativa a r.l., via Martiri d'Ungheria, 74 - Aliano.

77) La Trottola Società Cooperativa a r.l., via Matera, 22 - Grassano.

78) Cooperativa Ortofrutticola SS. Annunziata Società Cooperativa a r.l., via Monviso, 8 - Scanzano Jonico.

79) Cooperativa Turistica Alberghiera Ciglio dei Vagni S.c. a r.l., viale Siris n. 131 - Nova Siri.

80) Coopel Società Cooperativa a r.l., vico S. Francesco, 12 - Miglionico.

81) Agrimeccanica Metapontina Servizi Tecnologici di Sviluppo Agricolo Società Cooperativa a r.l., via Meucci, 8 - Bernalda.

82) La Lucanella Società Cooperativa a r.l., via De Gasperi n. 5 - Miglionico.

83) Le Matinelle Società Cooperativa Agricola a r.l., contr. Matinelle s.n. - Matera.

84) Società Cooperativa a r.l. Libertas, via Piemonte n. 2, San Giorgio Lucano.

85) Stereofotogrammetria Architettonica Terrestre (St.Ar.T.) Società Cooperativa a r.l., vico XX Settembre, 34/A - Matera.

86) Consul Società Cooperativa a r.l., viale Siris, 80 - Nova Siri.

87) Dianthus Società Cooperativa a r.l., via Bollita, s.n.c. - Nova Siri.

88) Nova Agrizoo Società Cooperativa a r.l., via Roma, 150 - Gorgoglione.

89) Coopersud Società Cooperativa a r.l., via Zanardelli, 19 - Bernalda.

90) Gaia Società Cooperativa a r.l., via XX Settembre, 34/A - Matera.

91) Spaziogiovani Società Cooperativa a r.l., via Vecellio, 119 - Bernalda.

92) Montal Service 90 Società Cooperativa a r.l., via Napoli, 21 - Montalbano J.

93) Cooperativa Agrifunghi Lucana a r.l., via Cialdini, 16 - Pisticci.

94) Officina Agri-Tecnica a r.l. Società Cooperativa a r.l., via Don Minzoni, 120 - Bernalda.

95) Agri Eraclea Società Coopertiva Agricola a r.l., piazza Roma, 11 - Policoro.

96) Torre Domani S.c. a r.l., via A. Diaz n. 153 - San Mauro Forte.

97) Carlo Levi Società Cooperativa a r.l., vico I Roma, 18 - Aliano.

98) Edit Lucana Società Cooperativa a r.l., viale Siris n. 80 - Nova Siri.

99) David Crocket Lucania Società Cooperativa a r.l., via Di Chiara n. 24 - Stigliano.

100) Giulia Società Cooperativa a r.l., località Piano Amendola, s.n.c. - Tursi.

101) Eurocoop 92 Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l., via Zara n. 1 - Irsina.

102) 16 Marzo Cooperativa Edilizia S.r.l., via Beccai, 1 - Tricarico.

103) Società Cooperativa Agricola Val D'Agri a r.l., via Caprarico Vallo, 6 - Tursi.

104) Ba.Ser.Imp. Società Cooperativa a r.l., via Metaponto n. 16 - Pomarico.

105) Cooperativa Selecta Società Cooperativa a r.l., piazza degli Olmi, 44 - Matera.

106) E.S. Ambiente Società Cooperativa a r.l., via Tevere, 20 - Scanzano J.

107) Interest Società Cooperativa a r.l., viale Siris n. 80 - Nova Siris.

108) Agrilatte Società Cooperativa a r.l., via Caramola, 4 - San Giorgio Lucano.

109) Agrifruit Piccola Società Cooperativa a r.l., via Nino Bixio, 18 - Montalbano J.

110) Società Cooperativa a r.l. Domus, via Meucci, 9/A - Matera.

111) Technical Informatics Services Società Cooperativa a r.l., via F. D'Alessio, 1 - Matera.

112) Cooperativa Sociale Riabilia - Società Cooperativa a r.l., via Torraca, 23 - Matera.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, la direzione provinciale del lavoro di Matera comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la ragione sociale delle società cooperative predette al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro delle imprese.

Matera, 16 novembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

04A11555

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 settembre 2004.

Proroga del decreto 23 maggio 2003, recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito in legge dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, a norma del quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico dello spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

Visto il proprio decreto 23 maggio 2003, recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

Validità

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Art. 2.

Proroga

1. È confermato per l'anno 2004 il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 23 maggio 2003, recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,n. 163.

2. Restano fermi i termini di presentazione delle domande di contributo previsti, per ciascuna tipologia di contributo, dal titolo II del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 23 maggio 2003.

Roma, 27 settembre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 213

04A11501

DECRETO 27 settembre 2004.

Proroga del decreto 8 maggio 2003, recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito in legge dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, a norma del quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico dello spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

Visto il proprio decreto 8 maggio 2003, recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

Validità

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività circensi e di spettacolo viaggiante.

Art. 2.

Proroga

1. È confermato per l'anno 2004 il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 maggio 2003, recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Restano fermi i termini di presentazione delle domande di contributo previsti, per ciascuna tipologia di contributo, dal titolo II del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 maggio 2003.

Roma, 27 settembre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 214

04A11502

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 novembre 2004.

Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia ed in particolare l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto il regolamento vigente sulle modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano, approvato con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2004, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 2004;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 luglio 2004 relativo alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese ai sensi dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone nell'allegato all'art. 1 la somma di € 39.856.690,00 da destinare agli interventi previsti dall'art. 14 della citata legge n. 266/1997;

Tenuto conto dei dati Istat sulla popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al 31 dicembre 2003, nei comuni capoluogo individuati dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Decreta:

Articolo unico

1. La disponibilità finanziaria pari ad € 39.856.690,00 prevista dall'art. 1 del decreto 19 luglio 2004 è ripartita tra i comuni di seguito indicati, così come individuati dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, nelle more dell'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in misura proporzionale alla popolazione residente nel mese di dicembre 2003 per gli importi descritti:

Comune	Disponibilità finanziarie
—	—
Bari	1.610.960,00
Bologna	1.915.410,00
Cagliari	833.570,00
Firenze	1.883.220,00
Genova	3.083.520,00
Milano	6.521.990,00
Napoli	5.130.050,00
Roma	13.034.790,00
Torino	4.450.160,00
Venezia	1.393.020,00

2. Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento vigente trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i programmi di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A11654

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 27 maggio 2002 dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale», con sede in Monreale (Palermo), via Benedetto d'Acquisto n. 31, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 21 ottobre 2004 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale», con sede in Monreale (Palermo), via Benedetto d'Acquisto n. 31, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 21 ottobre 2004.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini DOC «Monreale» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Con-

sorzio tutela vini DOC «Monreale» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11428

DECRETO 15 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., in Gambellara, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 dicembre 2000, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., con sede in Gambellara (Vicenza), piazza Papa Giovanni XXIII n. 9, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 24 marzo 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 dicembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 dicembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 5 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 5 dicembre 2000, al Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., con sede in Gambellara (Vicenza), piazza Papa Giovanni XXIII n. 9, a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11488

DECRETO 15 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della DOC dei vini «Breganze», in Breganze, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concer-

nenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 6 luglio 2000, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela della DOC dei vini «Breganze», con sede legale in Breganze (Vicenza), via Roma 2, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 13 maggio 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto 6 luglio 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 6 luglio 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 6 luglio 2000, al Consorzio per la tutela della DOC dei vini «Breganze», con sede legale in Breganze (Vicenza), via Roma 2, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela della DOC dei vini «Breganze» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11489

DECRETO 15 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela dei vini DOC «Colli Berici», in Ponte di Barbarano, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 6 luglio 2000, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini DOC «Colli Berici», con sede legale in Ponte di Barbarano (Vicenza), via Ca' Dolfina n. 40, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 13 maggio 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto 6 luglio 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 6 luglio 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 6 luglio 2000, al Consorzio tutela dei vini DOC «Colli Berici», con sede legale in Ponte di Barbarano (Vicenza), via Ca' Dolfina n. 40, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata deominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini DOC «Colli Berici» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11490

DECRETO 15 novembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore», in Pramaggiore, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore», con sede in Pramaggiore (Venezia), via Cav. Di Vittorio Veneto, 13/B, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 28 giugno 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 27 marzo 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 27 marzo 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 27 marzo 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 27 marzo 2001, al Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore», con sede in Pramaggiore (Venezia), via Cav. Di Vittorio Veneto, 13/B, a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario tutela vini D.O.C. «Lison - Pramaggiore» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11491

DECRETO 16 novembre 2004.

Abrogazione del decreto ministeriale 16 novembre 2000, del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004, concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico Modenese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, e del decreto ministeriale 20 luglio 2004, concernente la modifica del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 riguardante l'annullamento del decreto 15 novembre 1989, recante riconoscimento della denominazione di origine «Aceto Balsamico di Modena» e disciplina delle situazioni giuridiche interessate;

Visto il decreto ministeriale 63882 del 10 giugno 2004 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico Modenese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 concernente la modifica del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004;

Visto l'accordo del 27 ottobre 2004 sottoscritto dai proponenti la domanda di registrazione, con il quale veniva ritirata la domanda relativa alla IGP «Aceto Balsamico Modenese» e presentata l'istanza di riconoscimento per la denominazione «Aceto Balsamico di Modena»;

Vista l'istanza di riconoscimento per la denominazione «Aceto Balsamico di Modena», presentata dai produttori della IGP con nota prot. 425/P/CABM del 12 novembre 2004;

Vista la nota prot. n. 67508 del 16 novembre 2004, con la quale è stato trasmesso alla Commissione europea il fascicolo relativo alla domanda di registrazione, come IGP, della denominazione «Aceto Balsamico di Modena»;

Considerato che alla luce di quanto sopra bisogna procedere all'abrogazione di tutti i citati decreti confliggenti con l'attuale istanza di riconoscimento;

Decreta:

Articolo unico

I decreti ministeriali citati nelle premesse sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2004

Il capo del Dipartimento: AMBROSIO

04A11472

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 luglio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa María José Maciá Mora, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali vede la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004 per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Hispánica», conseguito nell'ottobre dell'anno 2000 presso l'Università di Alicante;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 5 luglio 2002 dall'Università Complutense di Madrid;

posseduto da:

cognome: Maciá Mora;

nome: María José;

nata a: Elche (Alicante);

il: 22 marzo 1977;

cittadinanza comunitaria (spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato (Spagna) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 luglio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A11433

DECRETO 10 novembre 2004.

Modifica dei decreti 20 ottobre 1998 e 18 febbraio 1999, relativi ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto ministeriale n. 2027 del 20 ottobre 1998 e il decreto dirigenziale n. 34 del 18 febbraio 1999, con i quali la Biosearch Italia S.p.a. pr. n. 4078 è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 settembre 2004, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, è apportata la seguente modifica:

4078 Biosearch Italia S.p.a. - Milano;

sviluppo ed applicazioni di tecnologie di interesse industriale nel settore dei Genomics;

rispetto a quanto decretato in data 20 ottobre 1998 e 18 febbraio 1999;

variazione di titolarità: da Biosearch Italia S.p.a. a Vicuron Pharmaceuticals Italy S.r.l. - Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A11471

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, dalle ore 12 alle 12,30 del 27 ottobre 2004, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 alle 12,30 nella giornata del 27 ottobre 2004 per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1788 del 28 ottobre 2004, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 5 novembre 2004, prot. n. 4642, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 novembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A11678

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare, sede staccata di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 39736 del 4 novembre 2004 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che durante le ore notturne del 4 novembre 2004 veniva perpetrato un furto, da parte di ignoti, nei locali dei servizi di pubblicità immobiliare siti in via Monsignor Le Notti, 47 e che a causa di tale evento l'attività lavorativa nella giornata del 4 novembre 2004 ha avuto inizio alle ore 9,45;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare, sede staccata di Foggia, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 9 novembre 2004 con nota prot. n. 1627/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare, sede staccata di Foggia dalle ore 8 alle ore 9,45 del giorno 4 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 novembre 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A11395

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'alto, le Direzioni Regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 8892 del 28 ottobre 2004 del Direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare nei giorni 25 e 26 ottobre 2004;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da operazioni tecniche finalizzate alla sostituzione dei sistemi server, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 22/04 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna nei giorni 25 e 26 ottobre 2004;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 novembre 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A11720

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'alto, le Direzioni Regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 8893 del 28 ottobre 2004 e n. 8825 del 29 ottobre 2004 del Direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare nei giorni 28 e 29 ottobre 2004;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da operazioni tecniche finalizzate alla sostituzione dei sistemi server, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 23/04 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna nei giorni 28 e 29 ottobre 2004;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 novembre 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A11721

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2004.

Fusione per incorporazione di «Assicurazione Forme Integrative di Tutela S.p.a.» in «B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.», entrambe in Milano. (Provvedimento n. 2318).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio

dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciati a «B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.», con sede a Milano, piazzale Fratelli Zavattari, 12;

Visto il provvedimento ISVAP del 31 maggio 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciato a «Assicurazione Forme Integrative di Tutela S.p.a.», con sede in Milano, piazzale Fratelli Zavattari, 12;

Vista l'istanza congiunta in data 15 luglio e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di «Assicurazione Forme Integrative di Tutela S.p.a.» in «B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.» e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 11 novembre 2004;

Viste le delibere assunte in data 26 luglio 2004 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di «B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.» e di «Assicurazione Forme Integrative di Tutela S.p.a.» che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 2 agosto 2004;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 18 novembre 2004;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione di «Assicurazione Forme Integrative di Tutela S.p.a.», con sede in Milano, in «B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.», con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A11653

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 16 novembre 2004.

Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 16 novembre 2004;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n, 287, «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» e in particolare l'art. 10 che istituisce l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto l'art. 6, comma 10, della citata legge n. 215/2004 che attribuisce all'Autorità il potere di deliberare le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla stessa legge nonché le opportune modifiche organizzative;

Delibera

di approvare il regolamento concernente i «Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» nel testo allegato, parte integrante della presente delibera.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990.

Roma, 16 novembre 2004

Il presidente: TESAURO

Il segretario generale: CICCONE

ALLEGATO

CRITERI DI ACCERTAMENTO E PROCEDURE ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215 RECANTE NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI.

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215;

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) per collegio, l'organo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Capo I

CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Nell'esercizio delle attribuzioni ad essa demandate dalla legge, l'Autorità prende in considerazione gli atti o le omissioni, posti in essere nello svolgimento delle funzioni, anche normative e di iniziativa legislativa, inerenti alla carica di governo ricoperta dai soggetti indicati dall'art. 1, comna 2, della legge.

2. Le condotte omissive che assumono rilievo ai fini dell'accertamento del conflitto di interessi sono quelle poste in essere in violazione di un obbligo giuridico derivante dalla legge o da altra fonte del diritto.

3. Nei casi in cui la funzione di governo è esercitata da un organo collegiale, assumono rilevanza anche la formulazione di una proposta per l'adozione di un atto o la partecipazione alla deliberazione collegiale.

Art. 3.

Criteri di carattere generale

Ai fini dell'accertamento delle situazioni di incompatibilità, si considerano:

a) cariche o uffici: incarichi o funzioni a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o meno;

b) compiti di gestione: attività di amministrazione o di controllo che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, si traducono nella possibilità di gestire o influenzare in qualunque modo la conduzione degli affari sociali o le attività di rilievo imprenditoriale;

c) materie o settori connessi con la carica di governo: qualunque ambito di attività che abbia inerenza diretta o indiretta con gli interesai pubblici tutelati nell'esercizio della carica di governo;

d) impresa: qualsiasi entità che esercita un'attività economica quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento.

Art. 4.

Conflitto di interessi per incompatibilità

Quando il titolare di una carica di governo si trova in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 2 della legge, l'Autorità prende in considerazione, ai fmi dell'accertamento del conflitto di interessi la sola partecipazione all'adozione di un atto oppure l'omissione di un atto dovuto nell'esercizio della funzione di governo.

Art. 5.

Conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio

1. In assenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 2 della legge, ai fini dell'accertamento del conflitto di interessi l'Autorità verifica che l'atto o l'omissione abbiano un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio dei soggetti di cui all'art. 3 della legge e siano idonei ad arrecare danno all'interesse pubblico.

2. Nell'accertamento dell'incidenza specifica e preferenziale l'Autorità prende in considerazione qualsiasi vantaggio che in modo particolare, ancorché non esclusivo, si può determinare nel patrimonio dei soggetti di cui all'art. 3 della legge, anche se l'azione di governo è formalmente destinata alla generalità o ad intere categorie di soggetti.

3. Il patrimonio su cui deve essere accertata l'incidenza specifica e preferenziale è costituito dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad una persona fisica o giuridica.

4. Sussiste danno per l'interesse pubblico in tutti i casi in cui l'atto o l'omissione del titolare della carica di governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento del mercato.

5. Il danno per l'interesse pubblico sussiste altresì quando l'incidenza specifica e preferenziale, ai sensi del comma 2 del presente art., è frutto di una scelta manifestamente ingiustificata in relazione ai fini istituzionali cui è preordinata l'azione di governo.

Art. 6.

Condotte lelle imprese

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge le imprese ivi indicate hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta idonea a trarre vantaggio da atti od omissioni in conflitto di interessi ancorché tale condotta sia posta in essere nell'esercizio di una facoltà prevista nell'atto medesimo.

2. Ai fini della violazione del suddetto obbligo non è rilevante il ruolo o la qualifica formale all'interno dell'impresa dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.

3. Nella valutazione delle condotte delle imprese ai sensi dell'art. 6, comuna 8 della legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Capo II

DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E RELATIVO PROCEDIMENTO

Art. 7.

Dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità

1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge devono essere comunicate all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo.

2. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo devono essere comunicate le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge.

3. Le comunicazioni sono presentate secondo i moduli predisposti dall'Autorità e pubblicati nel bollettino di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Se l'Autorità necessita di ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo ne informa il dichiarante assegnando allo stesso un congruo termine per fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 5, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la dichiarazione.

5. Ogni successiva variazione delle situazioni dichiarate deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.

Art. 8.

Avvio del procedimento

1. Nei casi di presunta violazione dell'art, 2 della legge, l'Autorità, valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di incompatibilità ovvero d'ufficio, delibera l'avvio del procedimento.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

3. L'Autorità dà comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo interessato.

Art. 9.

Conclusione del procedimento

1. Se l'Autorità, all'esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge, richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 1, della legge.

2. L'Autorità dà comunicazione di tale richiesta al titolare della carica di governo e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Capo III

CONFLITTO DI INTERESSI E RELATIVI PROCEDIMENTI

Art. 10.

Dichiarazioni sulle attività patrimoniali e partecipazioni azionarie

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge, ivi comprese quelle ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo, devono essere trasmesse all'Autorità dal titolare della carica di governo entro novanta giorni dall'assunzione della carica.

2. Ogni successiva variazione dei dati patrimoniali forniti deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.

3. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulano predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino di cui all'art, 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 11.

Avvio deliprocedimenti

1. L'Autorità, valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e animissibilità della questione, nei casi di presunte violazioni dell'art. 3 e dell'art. 6, comma 8, della legge, delibera l'avvio del procedimento al fine di svolgere le verifiche di competenza.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione, il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

3. Nel caso di presunta violazione dell'art. 3 della legge l'Autorità dà comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo nonché ai soggetti sul cui patrimonio si produce l'eventuale incidenza specifica e preferenziale.

4. Nel caso di presunta violazione dell'art. 6, comma 8, della legge l'Autorità dà comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo, eventualmente al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, nonché all'impresa o società facente capo a tali soggetti o da questi controllata.

Art. 12.

Conclusione dei procedimenti

1. Se l'Autorità, all'esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 3 della legge, ne informa gli interessati e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Se nel corso del procedimento viene accertata una situazione di incompatibilità, l'Autorità richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 1, della legge. L'Autorità dà comunicazione di tale richiesta all'interessato e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Nei casi in cui l'Autorità accerta la violazione di cui all'art. 6, comma 8, della legge, diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avva-

lersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive, assegnando un termine ai fini dell'ottemperanza. L'Autorità comunica il provvedimento agli interessati e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 13.

Inottemperanza

1. in caso di inottemperanza alla delibera di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento l'Autorità infligge le sanzioni pecuniarie previste all'art. 6, comma 8, della legge.

2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 8-12 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14.

Partecipazione al procedimento

1. Possono partecipare ai procedimenti i soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento.

2. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di:

a) accedere agli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti.

3. Il collegio, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, autorizza il responsabile del procedimento a comunicare agli interessati la data di conclusione degli accertamenti e ad indicare loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui gli stessi possono presentare memorie conclusivo o documenti.

Art. 15.

Poteri di accertamento

Nell'ambito dei procedimenti l'Autorità esercita i poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e in particolare può, in ogni momento del procedimento, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini del procedimento; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento.

Art. 16.

Richieste di informazioni e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento che dovrà essere congruo in relazione all'oggetto della richiesta;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti.

2. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formu]ate anche oralmente. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale.

Art. 17.
Ispezioni

1. Il collegio autorizza le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini del procedimento. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previaznente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento.

3. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

4. I funzionari dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio;

b) controllare i documenti e prenderne copia;

c) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

5. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

6. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

7. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 18.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fmi del procedimento, il collegio autorizza perizie e analisi anche di natura statistica ed economica, nonché la consultazione di esperti.

2. La delibera con la quale sono disposte le perizie e le analisi nonché i risultati definitivi delle stesse sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 14, comma 2, del presente regolamento, ai soggetti cui il procedimento si riferisce,

Art. 19.

Collaborazione con altri organi

1. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge, corrisponde e si avvale della collaborazione degli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareti delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti della legge con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

2. L'Autorità, agli stessi fini, può altresì richiedere la collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 20.

Accesso ai documenti

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ai soggetti direttamente interessati di cui all'art. 14 del presente regolamento. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio oppure ai fini dell'accertamento.

3. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio.

4. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

5. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma precedente, ne dà comunicazione motivata agli interessati.

6. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge e comunque non oltre la comunicazione di cui all'art. 14, comma 3, del presente regolamento.

7. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni

Art. 21.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dall'interessato o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale può essere effettuata registrazione fonografica delle dichiarazioni rese.

Art. 22.

Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna a mano contro ricevuta.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Modifiche organizzative

Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento sarà istituita, con delibera dell'Autorità, un'apposita unità organizzativa e saranno apportate le necessarie moddiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini di cui all'art. 10 della legge.

04A11751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 novembre 2004

Dollaro USA	1,3238
Yen giapponese	136,39
Corona danese	7,4290
Lira Sterlina	0,69970
Corona svedese	8,9214
Franco svizzero	1,5146
Corona islandese	86,69
Corona norvegese	8,1060
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5795
Corona ceca	30,995
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6849
Lira maltese	0,4327
Zloty polacco	4,2133
Leu romeno	39330
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	39,285
Lira turca	1889000
Dollaro australiano	1,6821
Dollaro canadese	1,5631
Dollaro di Hong Kong	10,2904
Dollaro neozelandese	1,8506
Dollaro di Singapore	2,1727
Won sudcoreano	1385,75
Rand sudafricano	7,7999

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11772

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Determinazione del livello dell'aiuto effettivo per la frutta a guscio, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, come modificato dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, che reca modalità di applicazione.

L'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, relativo a disposizioni nazionali di attuazione del regime comunitario di aiuto alle superfici di frutta a guscio, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, prevede che il Ministero entro il 15 novembre 2004 determina il livello dell'aiuto effettivo differenziato per prodotto, sulla base dei dati comunicati dall'Organismo pagatore entro il 31 ottobre 2004.

Sulla base dei dati forniti dall'AGEA concernenti le superfici oggetto di domanda di aiuto per il 2004, risulterebbe comunque rispettato, ai sensi dell'art. 83, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il massimale stabilito per l'Italia dall'art. 84, paragrafo 1 del medesimo regolamento.

Pertanto, in via definitiva per il 2004, si confermano gli importi degli aiuti comunitari previsionali medi, pari a 314,00 euro/ha per le nocciole ed a 227,00 euro/ha per l'altra frutta in guscio, indicati all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, che integrano l'aiuto nazionale, di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, pari a 120,75 euro/ha, quale cofinanziamento autorizzato con decreto I.G.RU.E del 7 aprile 2004.

04A11655

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ringer Lattato Pierrel Medical Care»

Estratto decreto NCR n. 440 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: RINGER LATTATO PIERREL MEDICAL CARE con le caratteristiche di cui al Formulano unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi da 250 ml, «soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza (Potenza), Zona Industriale, cap 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 24 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 030745069\G (in base 10), 0XB8HF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: C;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. - Zona industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza);

Composizione:

250 ml contengono:

Sodio lattato 0,822 g, sodio cloruro 1,5 g, potassio cloruro 0,1 g, calcio cloruro biidrato 0,0675 g, Acqua p.p.i. q.b. a 250 ml;

MEq/l: (Na) 132, (K) 5,4, (Ca) 3,7, Lattato (come HCO_3) 29, (Ci) 112

Osmolarità teorica: mOsm/l 280.

PH compreso tra 5,5 e 7,0

Confezione: «soluzione per infusione 20 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 030745071 (in base 10) 0XB8HH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione

classe: C

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. - Zona industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza);

Composizione:

500 ml contengono:

Sodio lattato 1,645 g, sodio cloruro 3,00 g, potassio cloruro 0,2 g, calcio cloruro biidrato 0,135 g, acqua p.p.i. q.b. a 500 ml;

MEq/l: (Na) 132, (K) 5,4, (Ca) 3,7, Lattato (come HCO_3) 29, (Cl) 112;

Osmolarità teorica: mOsm/l 280.

PH comnreso tra 5,5 e 7,0

Indicazioni terapeutiche: Nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici o moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11550

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Elettrolitica reidratante Pierrel Medical Care»

Estratto decreto NCR n. 441 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA REIDRATANTE PIERREL MEDICAL CARE con le caratteristiche di cui al Formulano unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: « I Soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale, cap 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «I soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030741110 (in base 10), 0XB4MQ (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: «Pierrel Medical Care S.p.a.» stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale (completa);

Composizione:

500 ml contengono:

principio attivo: sodio lattato 2,912 g; sodio cloruro 2 g; potassio cloruro 1,35 g

eccipiente: acqua pp.i. quanto basta a 500 ml;

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati acidosi lievi o moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11551

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Elettrolitica equilibrata pediatrica Pierrel Medical Care».

Estratto decreto NCR n. 442 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immsione in commercio del medicinale a denominazione comune: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml «soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale, cap 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 031367067 (in base 10), 0XX7WV (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: soluzione pen infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: «Pierrel Medical Care S.p.a.» stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale (completa)

COMPOSIZIONE:

250 ml contengono:

principio attivo: sodio acetato $3h_2o$ 0,8 g; potassio cloruro 0,325 g; magnesio cloruro $6H_2O$ 0,0775 g; potassio fosfato bibasico $3h_20$ 0,085 g; glucosio monoidrato 13,75 g;

Eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 250 ml; sodio metabisolfito 0,1375 g;

confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 031367079 (in base 10) 0XX7X7 (in base 32);

classe: C;

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale (completa);

Composizione:

500 ml contengono:

principio attivo: sodio acetato $3h_2o$ 1,6 g; potassio cloruro 0,65 g; magnesio cloruro $6h_2o$ 0,155 g; potassio fosfato bibasico $3h_2o$ 0,17 g; glucosio monoidrato 27,5 g;

eccipienti: acqua pp.i. quanto basta a 500 ml; sodio metabisolfito 0,275 g;

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di elettroliti in cui sia necessario un apporto calonico. Trattamento delle acidosi metaboliche di lieve entità.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11552

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ringer acetato Pierrel Medical Care»

Estratto decreto NCR n. 449 del 21 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: RINGER ACETATO PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e «infusione» 24 flaconi da 250 ml, «soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale, cap 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «soluzione per infusione endovenosa» 24 flaconi da 250 ml;

A.I.C. n. 030744066 (in base 10), 0XB7J2 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: C;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: «Pierrel Medical Care S.p.a.» stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale (completa);

Composizione:

250 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 1,5 g; potassio cloruro 0,075 g; calcio cloruro $2h_2o$ 0,05 g; sodio acetato $3h_2o$ 1 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 250 ML

MEq/l: (Na) 132, (K)4, (Ca) 3, (Acetato come HCO3) 29, (Ci) 110.

Osmolarità teorica: mOsm/l 276.

PH compreso tra 6,0 e 7,0.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa «20 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 030744078 (in base 10), 0XB7JG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pen infusione endovenosa;

classe: C;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: «Pierrel Medical Care S.p.a.» stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale (completa)

Composizione:

500 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 3 g; potassio cloruro 0,15 g; calcio cloruro $2h_2o$ 0,1 g; sodio acetato $3h_2o$ 2 g;

Eccipiente: acqua pp.i. quanto basta a 500 ml;

MEq/l: (Nat) 132, (K) 4, (Ca) 3, (Acetato come HCO3) 29, (Ci) 110.

Osmolarità teorica: mOsm/l 276.

PH compreso tra 6,0 e 7,0.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi e moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11553

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Mitim»

Estratto determinazione n. 13 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTRIAXONE MITIM, nelle forme e confezioni: «500 mgl 2 ml polvere e solvente per e per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + i fiala solvente da 3,5 ml; «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» » 1 flacone polvere + fiala solvente 5 ml; «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml e «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone polvere;

Titolare AIC: MITIM S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi n. 27, c.a.p. 25126, codice fiscale n. 07047730150.

Confezione:

«500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036212013 (in base 10), 12K39F (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

Produttore: MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

Composizione:

ogni flacone polvere da 500 mg contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2o 596,5 mg corrispondente a Ceftriaxone 500 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: Soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + i fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 036212037 (in base 10), 12K3B5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità Prodotto Integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: MITIM S.r.I. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: Un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2 0 1, 193 g - corrispondente a Ceftriaxone 1 g;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 0 ml - A.I.C. n. 036212049 (in base 10), 12KSBK (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2 o 1,193 g corrispondente a Ceftriaxone 1 g;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 10 ml.

Confezione:

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036212052 (in base 10), 12K3BN (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

Produttore: MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

Composizione: Un flacone contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2 0 2,386 g corrispondente a Ceftriaxone.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più'comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice - A.I.C. n. 035952, relativo al farmaco «PANTOXON e successive modifiche.

Classificazione al pini della rimborsabilità

Confezione:

«500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone povere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036212013 (in base 10), 12K39F (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 2,70, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,46;

Confezione: «1 gI 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 036212037 (in base 10), 12K3B5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 4,66, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,69.

Confezione: «1 gI 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036212049 (in base 10), 12K3BK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,99, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,24;

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036212052 (in base 10), 12K3BN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 10,04, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,57.

Condizioni e modalità d'impiego

Per le confezioni: A.I.C. n. 036212013 (500 mg /2 ml polvere e tolvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml e - A.I.C. n. 036212037 «1g /3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 036212013 «500 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. .036212037 «1g /3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036212049 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036212052 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11396

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Errekappa»

Estratto determinazione n. 15 del 4 novembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTRIAXONE ERREKAPPA, nelle forme e confezioni: «500 mgl 2 ml polvere e solvente per e per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; «1g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; «1 mg/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere
+ 1 fiala solvente 3,5 ml; «1g/10 ml polvere e solvente 10 ml e «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

Titolare AIC: Errekappa euroterapici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/a, c.a.p. 20129, codice fiscale n. 09674060158.

Confezione:

«500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 flacone povere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 0361380\6 (in base 10), 12GV10 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

Produttore: MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

Composizione:

ogni flacone polvere da 500 mg contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2o 596,5 mg corrispondente a Ceftriaxone 500 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: Soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + i fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 036138028 (in base 10), 12GVD (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Validità prodotto Integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: MITIM S.r.I. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: Un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2 0 1, 193 g - corrispondente a Ceftriaxone 1 g;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: soluzione acquosa di lidocaina all'1%.

Confezione: «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 0 ml - A.I.C. n. 036138042 (in base 10), 12GV1U (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2 o 1,193 g corrispondente a Ceftriaxone 1 g;

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 10 ml.

Confezione:

«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036238055 (in base 10), 12GV27 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione;

Produttore: MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/36/38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: Ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2 0 2, 386 g corrispondente a Ceftriaxone 2 g.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più'comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice - 035952, relativo al farmaco «PANTOXON e successive modifiche.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione:

«500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «l flacone povere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036138016 (in base 10), 12GV10 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 2,70, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,46;

Confezione: «1 gI 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml - A.I.C. n. 036138028 (in base 10), 12GV1D (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 4,66, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,69.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + i fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036138042 (in base 10), 12GV1U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 4,99, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,24;

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036138055 (in base 10), 12GV27 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 10,04, prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,57.

Condizioni e modalità d'impiego

Per le confezioni: A.I.C. n. 036138016 «(500 mg /2 ml polvere e tolvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml e - A.I.C. n. 036138028 «1g /3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 036138016 «500 mg /2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. .036138028 «1g /3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036138042 «1g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 036138055 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atridox»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 126

Specialità medicinale: ATRIDOX.

Società: Atrix Laboratories GMBH.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Atridox»: 1 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale A.I.C. n. 034819021/M - 2 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale A.I.C. n. 034819033/M - 6 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale A.I.C. n. 034819019/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 12 dicembre 2004 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/I/2605 del 20 settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11532

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin»

Estratto decreto n. 456 del 21 ottobre 2004

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale: SAMILSTIN, consistente nella sostituzione delle confezioni:

«LAR 10 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone 10 mg (A.I.C. n. 027284090);

«LAR 20 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone 20 mg (A.I.C. n. 027284102);

«LAR 30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone 30 mg (A.I.C. n. 027284114),

con le confezioni:

«LAR 10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere 2,5 ml + siringa preriempita + 2 aghi (A.I.C. n. 027284126);

«LAR 20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi (A.I.C. n. 027284138);

«LAR 30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi (A.I.C. n. 027284140).

Titolare A.I.C.: L P B Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, cap 21040, Italia, codice fiscale 00738480151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «LAR 10 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi;

A.I.C. n. 027284126 (in base 10) 0U0NNY (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

classe: resta confermata la classe «A - Nota 40»;

prezzo: invariato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Novartis Pharma Stein Ag, stabilimento sito in Stein (Svizzera), P.O. Box (controllo e confezionamento terminale); Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12 (confezionamento secondario); Novartis Pharma Ag, stabilimento sito in Basilea (Svizzera), P.O. Box (confezionamento secondario); Biochemie GMBH, stabilimento sito in Kundl Austria), Biochemiestrasse n. 10 (produzione microsfere bulk e confezionamento); Solvay Pharmaceuticals B.V., stabilimento sito in Olst (Olanda), Veerveg n. 12 (produzione e controllo siringa preriempita).

Composizione:

un flacone da 20 mg contiene:

principio attivo: octreotide acetato 11,2 mg pari a octreotide come peptide libero 10 mg;

eccipienti: poli(dl lattide-co-glicolide) 188,8 mg; mannitolo sterile 41 mg;

una siringa preriempita di solvente da 2,5 ml contiene:

eccipienti: carmellosa sodica 10 mg; mannitolo 12 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml;

confezione: «LAR 20 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere+siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi;

A.I.C. n. 027284138 (in base 10) 0U0NPB (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

classe: resta confermata la classe «A - Nota 40»;

prezzo: invariato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Novartis Pharma Stein Ag, stabilimento sito in Stein (Svizzera), P.O. Box (controllo e confezionamento terminale); Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12 (confezionamento secondario); Novartis Pharma Ag, stabilimento sito in Basilea (Svizzera), P.O. Box (confezionamento secondario); Biochemie GMBH stabilimento sito in Kundl (Austria), Biochemiestrasse n. 10 (produzione microsfere bulk e confezionamento); Solvay Pharmaceuticals B.V. stabilimento sito in Olst (Olanda), Veerveg n. 12 (produzione e controllo siringa preriempita).

Composizione:

un flacone da 20 mg contiene:

principio attivo: octreotide acetato 22,4 mg pari a octreotide come peptide libero 20 mg;

eccipienti: poli(dl lattide-co-glicolide) 377,6 mg; mannitolo sterile 81,9 mg;

una siringa preriempita di solvente da 2,5 ml contiene:

eccipienti: carmellosa sodica 10 mg; mannitolo 12 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml;

confezione: «LAR 30 mg/2,5 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile «flacone polvere + siringa preriempita 2,5 ml + 2 aghi;

A.I.C. n. 027284140 (in base 10) 0U0NPD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

classe: resta confermata la classe «A - Nota 40»;

prezzo: invariato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Novartis Pharma Stein Ag, stabilimento sito in Stein (Svizzera), P.O. Box (controllo e confezionamento terminale); Mipharm S.p.a., stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12 (confezionamento secondario); Novartis Pharma Ag, stabilimento sito in Basilea (Svizzera), P.O. Box (confezionamento secondario); Biochemie GMBH, stabilimento sito in Kundl (Austria), Biochemiestrasse n. 10 (produzione microsfere bulk e confezionamento); Solvay Pharmaceuticals B.V., stabilimento sito in Olst (Olanda), Veerveg n. 12 (produzione e controllo siringa preriempita).

Composizione:

un flacone da 30 mg contiene:

principio attivo: octreotide acetato 33,6 mg pari a octreotide come peptide libero 30 mg;

eccipienti: poli(dl lattide-co-glicolide) 566,4 mg; mannitolo sterile 122,9 mg;

una siringa preriempita di solvente da 2,5 ml contiene:

eccipienti: carmellosa sodica 10 mg; mannitolo 12 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con Samilstin per via sottocutanea; pazienti acromegalici in cui siano controindicati, o comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia;

trattamento della sindrome da tumori endocrini gastro-entero-pancreatici in pazienti controllati in modo soddisfacente con Samilstin per via sottocutanea:

- Cancinoidi (sindrome del cancinoide);
- VIPomi;
- Glucagonomi;

- Gastrinomi/sindrome di Zollinger-Ellison;

- Insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento);

- GRFomi.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 027284090, 027284102 e 027284114 in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11554

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Glucagen»

Estratto provvedimento UPC/II/1618 del 10 novembre 2004

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezionii e numeri A.I.C.:

A.I.C. n. 027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof + sir. solv.;

A.I.C. n. 027489020/M - 1 flac. liof 1 mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo del saccarosio come fonte alternativa di carboidrati nel processo di fermentazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11530

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Nasacort»

Estratto provvedimento UPC/II/1619 del 10 novembre 2004

Specialità medicinale: NASACORT.

Confezione: A.I.C. n. 033938010/M - spray nasale 120 spruzzi 55 mcg.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0189/001-002/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.6 istruzioni per l'impiego e la manipolazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto di determinazione UPC 2661 del 16 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Segix Italia S.r.l. via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale 07611511002:

Specialità medicinale: CALCIO FOLINATO SEGIX.

Confezioni e numeri A.I.C.:

10 mg/ml 5 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 034786018/M;

10 mg/ml 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 034786020/M;

10 mg/ml 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 034786032/M;

10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 034786044/M;

10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 20 ml- A.I.C. n. 034786057/M;

10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 35 ml - A.I.C. n. 034786069/M;

10 mg/ml 1 flaconcino in vetro da 80 ml - A.I.C. n. 034786071/M.

Specialità medicinale: CISPLATINO SEGIX.

Confezioni e numeri A.I.C.:

1 flacone 20 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml - A.I.C. n. 033346014/M;

1 flacone 50 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml - A.I.C. n. 033346026/M;

1 flacone 100 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml - A.I.C. n. 033346038/M.

Specialità medicinale: DOXORUBICINA SEGIX.

Confezione A.I.C.:

1 flacone da 5 ml/10 mg - n. 034879015/M;

1 flacone da 25 ml/50 mg - n. 034879027/M.

Specialità medicinale: MITOXANTRONE SEGIX.

Confezioni e numeri A.I.C.:

1 flacone da 5 ml/10 mg - A.I.C. n. 036111019/M;

1 flacone da 10 ml/20 mg - A.I.C. n. 036111021/M,

è ora trasferita alla società: Segix Farma S.r.l., con sede in via del Mare n. 36, Pomezia (Roma), con codice fiscale 07909761004.

I lotti delle specialità medicinali prodotte a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11531

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. RM 665/DS del 10 novembre 2004

Con la determinazione n. RM. 665/DS del a 10 novembre 2004 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Sedalen Cort crema, tubo 20 g - 026428021;

Traumicid flacone polvere 6 g - 032219014;

crema, tubo 20 g - 032219026;

flacone liquido 200 ml - 032219038

Rinopumilene ad spray 12,5 g - 000489017;

Omniadol 2 confetti - 011296035;
12 confetti - 011296047;
Iodalfa soluzione flacone 20 ml - 032218012;
soluzione flacone 50 ml - 032218024;
antinevralgico dr. Knapp 6 compresse - 003406016;
12 compresse - 003406028;
Sedilene procto 10 supposte - 008453033;
crema, tubo 40 g - 008453045;
Neo heparbil 100 mg compresse rivestite 24 compresse - 014180020;
Magnesan arancia polvere 120 g - 005889011;
limone polvere 120 g - 005889023;
Normalene «10 mg supposte» 6 supposte - 014205049;
Citrato espresso gabbiani
«limone» 4 bustine g 21,5 - 011967027;
«limone 10 bustine g 21,5 - 011967039;
«arancio» 4 bustine g 215 - 011967054;
«arancio» 10 bustine g 21,5 - 011967066;
Odontalgico dr. Knapp
«B1» 3 cachets - 006438093;
«B1» 8 capsule - 006438117;
Thermogene
ovatta g 34 - 004363014;
ovatta g 57 - 004363026;
pomata g 20 - 004363038;
pomata rivulsiva g 5 - 004363053;
pomata rivulsiva g 20 004363065;
emulsione estemporanea g 100 - 004363077;
Fialetta odontalgica dr. Knapp
fialoide g 2 c/erogatore - 004287013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Montefarmaco OCT S.p.A. - titolare delle autorizzazioni.

04A11398

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, seconda colonna, all'art. 4, comma 1, primo periodo, dal quarto rigo, dove è scritto: «... possono essere conferiti anche a dirigenti e*, limitatamente a quelli di seconda fascia*, a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi.», leggasi: «... possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi.».

04A11757

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284, recante: «Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 2004).

Nelle premesse del decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, prima colonna, il settimo capoverso è sostituito dal seguente: «Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;».

04A11771

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401282/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77